

Delibera n. SCCLEG/10/2012/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del

Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Pietro DE FRANCISCIS, Presidente;

Claudio IAFOLLA, Presidente di Sezione in soprannumero,

componenti: Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Alberto GIACOMINI, Maria Elena RASO, Paolo CREA, Paola COSA, Giovanni ZOTTA, Luigi CASO (relatore), Riccardo VENTRE, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Laura d'AMBROSIO.

nell'adunanza del 12 aprile 2012

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n.161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art. 27;

VISTO il *"Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti"*, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (in G.U. del 7 luglio 2011);

VISTI i **contratti di prestazione d'opera** in regime di collaborazione occasionale **stipulati dall'Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria civile, con i dottori Jeremy Robert COOPER e Sacha Anthony BERARDO**, rispettivamente del 10 novembre 2011 e del 10 gennaio 2012, pervenuti all'Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e protocollati con i prot. C. d. c. nn. 1969 e 1972;

VISTO il foglio di rilievo n. 5022 in data 16 febbraio 2012, con il quale dal citato Ufficio sono state mosse osservazioni circa i predetti contratti;

VISTA la nota di risposta dell'Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria civile pervenuta alla Corte dei conti in data 9 marzo 2012;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore, che, non ritenendo esaustive le argomentazioni svolte dall'Amministrazione, ha proposto di deferire la questione alla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA la richiesta di deferimento del Consigliere Delegato al controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, depositata in atti al prot. n. 22320087 del 26 marzo 2012;

VISTA l'ordinanza Presidenziale, in data 2 aprile 2012, di convocazione per il giorno 12 aprile 2012 del Collegio della Sezione per l'esame della questione proposta;

VISTA la nota della Segreteria prot. n. 10712, in data 2 aprile 2012, con la quale la predetta ordinanza è stata inoltrata all'Amministrazione interessata;

UDITO il relatore, Cons. Luigi CASO;

con l'assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. Con i contratti di collaborazione occasionale stipulati con i dottori Jeremy Robert COOPER e Sacha Anthony BERARDO, rispettivamente in data 10 novembre 2011 e 10 gennaio 2012, pervenuti all'Ufficio controllo atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e protocollati con i Prot. C. d. C. nn. 1969 e 1972, entrambi del 19 gennaio 2012, l'Università degli studi di Salerno - Dipartimento di Ingegneria civile, ha inteso conferire ai dott. Jeremy Robert COOPER e Sacha Anthony BERARDO, estranei all'amministrazione, un incarico di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto la traduzione di testi scientifici.

La durata del contratto è stata fissata in quindici giorni ed il

compenso, rispettivamente, in euro 360 (contratto stipulato con il dott. Cooper) e in euro 400 (contratto stipulato con il dott. Berardo).

Con foglio di osservazioni in data 16 febbraio 2012 questo Ufficio ha rilevato la mancata dimostrazione del requisito della "*provata competenza*" degli esperti – richiesto dall'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs 165/2001 - e, in particolare, dell'avvenuto espletamento di procedure selettive finalizzate, per l'appunto, a comprovare la suddetta competenza, come richiesto dal comma 6-bis del medesimo articolo.

Con nota del 9 marzo 2012 il citato Ateneo ha confermato il mancato espletamento di tale procedura selettiva, in considerazione di quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 dell'11 marzo 2008.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo la Sezione, conformemente a quanto affermato con numerose delibere, *ex multis* la n. 12/2011/PREV e la n. 15/20011/PREV, ricorda che le vigenti disposizioni normative (artt. 3, comma 1, lett. f-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e art. 7, comma 6, d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165) condizionano la legittimità del ricorso (eccezionale) a personale esterno da parte delle pubbliche amministrazioni alla sussistenza di specifici requisiti, primo fra tutti la "*provata competenza*" dell'esperto.

Al contempo, si evidenzia che il successivo comma 6-bis del richiamato art. 7 - nell'imporre alle stesse amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento dei

suddetti incarichi di collaborazione - sottintende la ovvia obbligatorietà del relativo espletamento, quale mezzo necessario a dimostrare la competenza della controparte che dev'essere, per l'appunto, "provata".

D'altro canto, un simile *modus operandi*, implicando il rispetto di precisi parametri procedurali e moduli operativi, concorre a rendere - nei limiti del possibile - maggiormente oggettivo l'operato dell'amministrazione nonché a favorire, al contempo, sia la maggior partecipazione degli interessati sia la migliore selezione del personale da utilizzare.

In altri termini, una simile procedura è stata ritenuta dal Legislatore la più conforme ai parametri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, la cui tutela è sancita nel citato art. 97 Cost., senza alcuna distinzione della prestazione occasionale rispetto a quella coordinata e continuativa.

2. Peraltro, giova osservare che la citata norma (art. 7, comma 6-bis, d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165) si limita a richiedere l'espletamento di una procedura comparativa, senza precisare le modalità della stessa. Conseguentemente, ai fini della legittimità dell'atto, è sufficiente che l'amministrazione pervenga alla stipula del contratto previo esperimento di una procedura che sia idonea ad assicurare una trasparenza ed una comparazione adeguata alla tipologia di contratto che si andrà a stipulare: ben potendo, quindi, l'amministrazione scegliere, sulla base della professionalità richiesta, oltre i requisiti di selezione da adottare, anche il tipo di procedura da intraprendere e le forme di pubblicità da dare alla stessa.

3. Per quanto attiene alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/08, richiamata dall'Ateneo nella propria risposta al rilievo, giova in primo luogo ricordare la natura meramente interpretativa e non innovativa di tale strumento, inidoneo a modificare l'ordinamento né a introdurre nuove disposizioni ma, tutt'al più, a fungere da strumento ausiliario per l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni normative da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, ai fini della valutazione della fattispecie in oggetto è sufficiente osservare che le richiamate disposizioni normative di rango primario (non derogabili, se non da disposizioni di pari rango - cfr. la citata delibera n. 12/2011/Prev.) - non differenzino affatto la prestazione occasionale da quella coordinata e continuativa.

4. Non essendo, pertanto, stata espletata alcuna, ancorché minimale, procedura comparativa, come richiesto dall'art. 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il contratto in esame non si appalesa conforme a legge.

PQM

La Sezione centrale di controllo di legittimità ricusa il visto e la conseguente registrazione al contratto specificato in epigrafe.

L'estensore

Il Presidente

Luigi CASO

Pietro De Franciscis

Depositata in Segreteria il

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Lo Giudice